

Relazione tecnico finanziaria
sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 8 del 15 dicembre 2020

**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31
(Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua), così come modificata
dalla legge regionale 9 luglio 2020, n. 29”.**

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2012)

L'articolo dispone al comma 1 che le linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 2 della l.r. 31/2012 vengano aggiornate secondo le modalità e le procedure previste per la loro approvazione e previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale competente come previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Il medesimo articolo al comma 2, inserisce nell'articolo 2 un nuovo comma secondo il quale per promuovere la realizzazione di interventi di rimozione della barra di foce finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione dell'asta terminale dei corsi d'acqua regionali, la Regione può stipulare convenzioni anche con soggetti privati, così come già previsto nel comma 8 bis del medesimo articolo. Al fine inoltre di concorrere nelle spese derivanti dall'esecuzione di tali interventi, il legislatore regionale vincola a tale scopo una quota non inferiore all'80 per cento dei canoni riscossi dall'amministrazione regionale medesima, ai sensi all'articolo 46 della legge regionale 5/2006, dai titolari di concessioni finalizzate all'ormeggio dei natanti nel corso d'acqua oggetto dell'intervento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.